



ASSOTELECOMUNICAZIONI
ASSTEL

ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE RECANTE ATTUAZIONE DEL TITOLO II DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 11 DEL 27 GENNAIO 2010 RELATIVO AI SERVIZI DI PAGAMENTO (DIRITTI ED
OBBLIGHI DELLE PARTI) E SUL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE RECANTE INDICAZIONI SULLE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI DI PIÙ ELEVATA QUALITÀ SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA.

12 novembre 2010

Sede Legale e Operativa:
Via Barberini, 11 - 00187 Roma
Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454
Codice Fiscale 97290240585
e-mail: info@asstel.it

1. **Presentazione di Assotelecomunicazioni**

Assotelecomunicazioni (di seguito “**ASSTEL**”) è l’Associazione che, nel sistema di Confindustria, rappresenta le imprese della filiera delle telecomunicazioni, ricomprendendo gli Operatori di telecomunicazione fissa, mobile e internet (come Telecom Italia, Vodafone, Opitel-TeleTU, WIND, H3G, Fastweb, BT Italia, Tiscali, COLT, Brennercom e Welcome), gli Operatori di sviluppo e implementazione di servizi ICT applicati alle telecomunicazioni, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione (tra questi Ericsson, DMT e Nokia Italia), Servizi alla clientela (Almaviva, e-Care, Comdata) (di seguito “**Associati**”).

2. **Premesse**

ASSTEL condivide pienamente con il legislatore europeo e nazionale gli obiettivi di ampliamento del mercato dei pagamenti in un’ottica pro competitiva mirante ad un aumento del livello di concorrenza sistemica ed un miglioramento delle condizioni d’offerta dei servizi di pagamento nel nostro Paese.

Tali obiettivi sono rinvenibili sia nelle premesse della direttiva 2007/64/CE (di seguito “**PSD**”), in particolare le nn. 4 e 5, che nel tenore del d.lgs. 11/2010 (di seguito “**Decreto di recepimento**”), in particolare all’art. 30.

Per questi motivi a partire dal mese di marzo del 2009 ASSTEL ha avviato un confronto continuo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia con l’obiettivo di collaborare in modo costruttivo al processo di recepimento della PSD, identificando le tematiche più rilevanti per l’ingresso dei propri Associati nel mercato dei pagamenti.

Sebbene alcune considerazioni abbiano già trovato la giusta composizione all'interno della normativa primaria e nella definizione dei precedenti interventi regolamentari, per le altre si è attesa la consultazione oggetto del presente documento.

Il documento si comporrà di due parti distinte: nella prima parte saranno identificati alcuni argomenti che ASSTEL giudica essenziali nella concreta definizione delle possibilità d'ingresso dei propri Associati all'interno del mercato dei pagamenti, ma che non hanno ancora trovato uno spazio regolamentare definito. Nella seconda parte, invece, sarà esposta la posizione di ASSTEL riguardo alcune tematiche di rilievo contenute nel documento per la consultazione recante attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (di seguito **“Documento di consultazione”**) e nel documento per la consultazione recante indicazioni sulle tipologie di strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza (di seguito **“Documento tecnico di consultazione”**), entrambi del 24 settembre u.s.

3. La posizione di ASSTEL in merito ai punti non presenti all'interno del documento di consultazione e del documento tecnico di consultazione, ma considerati critici ai fini della gestione dei servizi di pagamento da parte degli Associati

3.1. Introduzione

ASSTEL intende esprimere le proprie posizioni in merito ad alcune tematiche non rinvenibili nel documento di consultazione e nel documento tecnico di consultazione, ma che rappresentano aspetti critici in grado di incidere in modo decisivo sull'ingresso degli Associati nel mercato dei pagamenti.

Nell'esporre le nostre considerazioni sull'argomento in questione, trarremo alcune indicazioni dal processo di liberalizzazione che le aziende associate ad Asstel hanno vissuto nel proprio mercato di riferimento, quello delle telecomunicazioni.

Infatti, l'obiettivo di apertura del mercato dei servizi di pagamento a categorie di operatori che si configurerebbero come nuovi entranti implica un processo di liberalizzazione di attività con forti connotazioni infrastrutturali e di rete, che può presentare analogie ed affinità con processi di liberalizzazione già sperimentati in altri settori con queste stesse caratteristiche, come le telecomunicazioni o l'energia.

In particolare, ci sembra che nel processo di apertura del mercato dei servizi di pagamento alcuni stadi della filiera di produzione del servizio presentino caratteristiche di infrastruttura essenziale di rete, tali da richiedere un intervento regolamentare volto ad assicurare condizioni competitive trasparenti e non discriminatorie ai nuovi entranti, che già soffrono - evidentemente - di asimmetrie informative rispetto a soggetti di emanazione finanziaria o già presenti nel settore stesso.

Al fine di ottenere il maggior grado possibile di nuovi ingressi nel mercato, è importante quindi - a nostro avviso - identificare quelle che possono essere qualificate come infrastrutture essenziali e assicurarne un regime regolato basato sui principi comunitari per l'accesso alle reti essenziali, ovvero equità, trasparenza e non discriminazione.

Le condizioni che definiscono come infrastruttura essenziale un prodotto, un servizio, un sistema di distribuzione o più in generale un asset sono generalmente individuate nella condivisibilità, nell'essenzialità, nella non-duplicabilità dell'asset, da intendersi sotto il profilo economico e non solo sotto l'aspetto meramente tecnologico.

Ci sembra che tali condizioni, nel mercato italiano dei servizi di pagamento, ricorrano sia relativamente alla rete di accettazione dei pagamenti¹ che alle infrastrutture di pagamento, per le quali dovrebbero quindi essere definite dal regolatore norme in grado di assicurare ai nuovi entranti l'accesso a tali assets, a condizioni economiche eque e secondo procedure trasparenti, tali da garantire la sostanziale non discriminazione tra soggetti già presenti nel mercato e nuovi entranti.

Il principio dell'accesso alle reti interbancarie è presente nella normativa comunitaria e in quella primaria nazionale, le quali, unitamente all'assetto di governance del settore, consentono - ad avviso di ASSTEL - di individuare una solida base legale per l'intervento del regolatore.²

Nel processo di liberalizzazione che ha interessato il settore delle telecomunicazioni le infrastrutture essenziali di rete sono rimaste nella disponibilità degli Operatori storici, contrariamente, ad esempio, a quanto avvenuto nel settore dell'energia, che ha visto la separazione societaria delle attività di rete; tuttavia, la disponibilità di tali infrastrutture è stata sottoposta ad una disciplina orientata al principio della rete aperta, basata sull'obbligo a contrarre l'accesso e sul controllo delle condizioni economiche a cui tale accesso veniva concesso, al fine di evitare extraprofitti a favore degli Operatori storici a carico dei nuovi entranti³.

Nell'apertura del mercato delle telecomunicazioni, tale logica è stata applicata ad un grado talmente elevato che agli albori del processo di liberalizzazione il regolatore nazionale è arrivato, in

¹ Cfr. avvio di procedimento Antitrust dell'11 febbraio 2009, relativo ad operazioni di concentrazione nel mercato dell'*issuing* e dell'*acquiring*, da cui risulta un forte grado di concentrazione nel mercato dell'*acquiring* (i primi tre *acquirer* del mercato - CartaSi, Keyclient e Setefi - sono accreditati di oltre il 77% del mercato dell'*acquiring*).

² Come di seguito approfondito, l'intervento del regolatore in questo senso è richiamato anche dagli artt. 30 commi 1 e 2 e 31 del decreto di recepimento e dall'art. 146 comma 2 lett b) n.2 del d.lgs 385/1993.

³ D. Lgs. n. 259/2003; D.P.R. n. 318/1997; D.M. 23 aprile 1998 - Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni; Raccomandazione della Commissione europea C(98)50.

applicazione di norme di derivazione comunitaria, a definire il *quantum* a cui l'Operatore storico, ex-monopolista, doveva mettere a disposizione i servizi di interconnessione ai concorrenti.

Non sembra appropriato immaginare interventi così pervasivi nell'apertura del mercato dei pagamenti, ma appare comunque necessario prevedere misure per garantire un equo accesso da parte dei terzi alle reti di accettazione e alle infrastrutture di pagamento esistenti.

3.2. Accesso al mercato delle reti di accettazione esistenti

ASSTEL ritiene che la definizione delle modalità e delle condizioni economiche di accesso alle attuali reti di accettazione esistenti possa rappresentare un punto fondamentale in grado di decretare la nascita e lo sviluppo di iniziative di mobile payments nel nostro Paese: sebbene tali principi ispiratori siano presenti nel tenore del documento, non appaiono ancora in modo evidente le scelte regolamentari che l'Autorità intende intraprendere per garantire ai nuovi entranti un livellamento del piano di gioco concorrenziale tra i diversi player di mercato.

In Francia la normativa primaria di recepimento è stata sottoposta a numerose critiche poiché ha imposto limitazioni all'accesso al mercato dei pagamenti; tali limiti stanno generando l'innalzamento di barriere all'entrata a danno dei nuovi entranti, i quali trovano economicamente poco vantaggioso l'accesso alle reti di acquiring esistenti.

Se questo tipo di impostazione venisse traslata *tout court* nella realtà italiana, non solo non sarebbe garantito in alcun modo l'allargamento del mercato dei pagamenti, ma si potrebbero generare delle distorsioni negative nei meccanismi di *pricing*, nella definizione dello spazio competitivo e nella condivisione dei modelli di business tra il settore bancario e quello degli Associati di ASSTEL.

A questo proposito è opportuno sottolineare che tutti i modelli di business al livello internazionale si basano sull'assunto che i circuiti ed i sistemi di pagamento debbano consentire l'accettazione di pagamenti originati da qualsiasi operatore, al fine di garantire la necessaria interoperabilità al sistema.

Tale interoperabilità potrebbe essere raggiunta in due modi: aprendo le reti ed i circuiti di pagamento esistenti, magari identificando terze parti "*trusted*" da entrambi i soggetti dell'offerta,

oppure offrendo la possibilità di interconnessione di nuovi circuiti con quelli già esistenti (è il caso del progetto del consorzio m-pass in Germania).

Sulla base dell'esperienza dei propri Associati, ASSTEL ritiene che l'aumento della concorrenza nel settore dei pagamenti in Italia debba passare attraverso la logica dell'*open access*, così come è accaduto nella liberalizzazione del settore delle Telecomunicazioni qualche anno fa.

ASSTEL ritiene perciò che l'accesso alla rete di accettazione (in particolare la rete POS) debba essere garantito anche ai nuovi entranti in un'ottica pro-competitiva e che tale accesso debba essere sviluppato in modo paritetico dal punto di vista economico (in modo particolare sulle *interchange fees*) per i vecchi e per i nuovi attori della catena del valore; solo così sarebbe possibile raggiungere l'interoperabilità necessaria allo sviluppo di uno schema condiviso di mobile payment tra il settore delle telecomunicazioni e quello bancario e garantire perciò l'obiettivo di un allargamento reale del mercato dei pagamenti.

3.3. Accesso alle infrastrutture di pagamento esistenti

In Italia le infrastrutture di pagamento sono gestite direttamente dal sistema bancario, sia in termini di standard di funzionamento che in termini di *pricing* d'utilizzo.

Questa situazione, se non adeguatamente valutata dall'Autorità, potrebbe decretare un fallimento nel processo di allargamento del mercato dei pagamenti che si va ad avviare.

Nella sua conformazione attuale, il contesto competitivo italiano mal si adatta alla spontanea apertura delle condizioni di accesso alle infrastrutture di pagamento (in particolare la Rete Nazionale Interbancaria) che invece diventano necessarie per effettuare le operazioni di clearing e settlement tra gli attori della catena del valore dei pagamenti.

Secondo ASSTEL, peraltro, i servizi di mobile payments devono poter abbracciare tutti i tipi di servizi di pagamento attualmente nella sfera di business esclusiva del settore bancario (es. RID, bonifici...) e non essere limitati ai soli micropagamenti, anche al fine di supportare la marginalità dei business case di entrata nel mercato e consentire quindi un progressivo abbattimento dei costi legati alle operazioni.

L'erogazione dei servizi è gravata da costi operativi legati all'accesso alle infrastrutture di pagamento esistenti, le cui condizioni economiche vengono regolate dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), anche attraverso le proprie società e/o emanazioni satellite.

Per questo motivo ASSTEL, sulla scorta delle previsioni contenute negli artt. 30 commi 1 e 2 e 31 del decreto di recepimento ed in base all'art. 146 comma 2 lett b) n.2 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs 385/1993 (di seguito "**TUB**"), propone all'Autorità un intervento regolatorio che abbia l'obiettivo di consentire l'accesso dei nuovi entranti alle infrastrutture di pagamento esistenti a condizioni economiche tali da garantire la non discriminazione tra operatori storici e nuovi entranti, sulla scia delle scelte regolamentari adottate in occasione della liberalizzazione delle reti del mercato delle telecomunicazioni.

4. La posizione di ASSTEL in merito ai punti presenti all'interno del documento di consultazione e del documento tecnico di consultazione

4.1. Introduzione

Su quanto previsto nel documento oggetto di consultazione relativamente a:

- Pagamenti eseguiti mediante dispositivi di telecomunicazione e gestione dei servizi digitali
- Apertura dei conti di pagamento ed emissione dei relativi strumenti
- Accesso alla CAI

Asstel esprime le considerazioni che seguono.

4.2. Pagamenti eseguiti mediante dispositivi di telecomunicazione e gestione dei servizi digitali

Sulla base di quanto esposto nel documento di consultazione alla sez. II par. 2, ASSTEL accoglie con favore l'esclusione, dall'ambito di applicazione oggettiva del decreto di recepimento, de "i pagamenti effettuati mediante dispositivi di telecomunicazione digitali o informatici per acquistare beni o servizi fruiti direttamente mediante i medesimi dispositivi".

ASSTEL ritiene che "medesimi dispositivi" sia da interpretarsi come riferimento ai "dispositivi di telecomunicazione digitali o informatici", unica interpretazione utile a definire una normativa in grado di descrivere le emergenti tendenze di fruizione dei contenuti digitali e quindi al contempo efficace e procompetitiva.

Peraltro, segnaliamo il pericolo che laddove il regolatore adottasse nelle proprie valutazioni un'interpretazione diversa da quella richiamata, il campo di applicazione della deroga risulterebbe eccessivamente restrittivo, proprio in ragione dell'attuale evoluzione delle tecnologie ICT e delle attuali modalità di consumo di tali contenuti da parte della clientela finale.

Attualmente tale evoluzione è infatti caratterizzata dal principio della cross-medialità nel consumo dei contenuti digitali: il cliente finale, una volta acquisiti determinati contenuti, desidera poterne fruire attraverso tutti i devices tecnologici a propria disposizione.

Tale convinzione trova fondamento nelle possibilità offerte al consumatore dalle nuove tecnologie e devices e genera di fatto un'esigenza cui l'offerta digitale deve poter rispondere, anche in considerazione del fatto che la fruizione di contenuti digitali da un device piuttosto che da un altro aumenta notevolmente il valore dell'esperienza di consumo di uno stesso contenuto. Lo stesso concetto di "contenuto digitale" è in continua evoluzione; basti pensare che fino a pochi anni fa i contenuti digitali erano limitati ai loghi e suonerie e che oggi tale categoria si è estesa fino a ricomprendere l'acquisto di crediti virtuali con cui è possibile acquistare strumenti da utilizzare nei giochi e/o nelle applicazioni fruibili online (es. crediti facebook, crediti Farmville).

Inoltre non bisogna dimenticare che la fruizione di un servizio/contenuto digitale può avvenire non contestualmente all'acquisto ma in momenti successivi.

Il cliente è interessato a mantenersi aggiornato in relazione a quei contenuti: le modalità di fruizione dei contenuti, infatti, variano al variare delle esigenze del singolo cliente ed all'utilizzo che egli fa dei diversi devices tecnologici a sua disposizione.

In altre parole occorre garantire all'utente la possibilità di "accedere al sapere (o all'intrattenimento)" senza che limiti siano apposti alla sua possibilità di scelta tenuto conto del grado di libertà che la stessa tecnologia crossmediale gli consente, ora e vieppiù nel futuro. ASSTEL è perciò dell'avviso che la mera risposta ad un eventuale bisogno di cross-medialità del cliente nella fruizione di contenuti identici non possa rappresentare il presupposto per la mancata deroga all'utilizzo del credito telefonico per il pagamento dei suddetti contenuti, qualora questi venissero resi accessibili dagli Associati.

A supporto di queste considerazioni appare necessario richiamare all'attenzione dell'Autorità sia il considerando n. 6, e il disposto dell'art. 3 lett. 1) della PSD, che l'art. 2 lett n) del decreto di recepimento.

Nelle sopra richiamate normative appare chiaro che non vi sia un esplicito riferimento al fatto che il mezzo di pagamento debba essere necessariamente anche il media attraverso cui fruire di quegli stessi contenuti.

Ciò che invece risulta rilevante ai fini dell'applicazione della deroga e del *negative scope* della previsione normativa europea è il fatto che l'operatore che gestisce il pagamento non funga da mero intermediario, ovvero aggiunga valore alla fruizione di quei contenuti. Sul *quid pluris* apportato da un operatore di TLC, lo stesso considerando 6 della direttiva offre un importante chiarimento laddove afferma che un operatore di TLC "può aggiungervi valore intrinseco sottoforma di accesso, distribuzione o consultazione".

Inoltre, a supporto di queste considerazioni, è opportuno portare a conoscenza dell'Autorità che un operatore di TLC potrebbe apportare valore aggiunto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche attraverso le seguenti attività:

- Identificazione del cliente (identificazione automatica per accesso da smartphone e a mezzo pin identificativo attraverso l'accesso da altre piattaforme);
- creazione del servizio che consente all'utente di acquistare contenuti digitali;
- gestione delle modalità di addebito degli importi relativi alla transazione (billing);
- selezione/approvazione dei contenuti digitali;
- accesso al servizio e/o alla piattaforma che consente all'utente di acquistare contenuti digitali;
- possibilità di creare un'offerta dedicata al cliente dell'operatore (sia in termini di pricing , di promozioni dedicate e /o combinazione di prodotti offerti, come ad esempio: concorsi riservati ai clienti dell'operatore telefonico, vendita di brani musicali abbinati con la suoneria relativa allo stesso brano, vendita dei film relativi ad un certo attore...);
- accesso e fornitura dei servizi di Customer Care sugli acquisti effettuati;
- pubblicità dei contenuti/servizi offerti;

- qualunque altra attività accessoria, anche di carattere tecnico, che esclude la natura di mero intermediario dell'operatore in quanto quest'ultimo non svolge come attività principale la prestazione di servizi di pagamento.

4.3. Apertura dei conti di pagamento ed emissione dei relativi strumenti

ASSTEL ritiene che la facilità con la quale il cliente finale riuscirà ad aprire un conto di pagamento rappresenterà una condizione necessaria per poter raggiungere un allargamento effettivo della competizione sul mercato dei pagamenti, allineandosi in tal modo agli obiettivi della PSD.

Questo tipo di impostazione viene rilanciata anche dallo European Payment Council (EPC) all'interno del *white paper* sui pagamenti in mobilità⁴ nel quale viene auspicato che, grazie alle specifiche caratteristiche tecniche dei devices mobili, dovrà essere possibile ridurre a pochi minuti il tempo intercorrente tra la sottoscrizione del servizio di mobile payments e l'effettuazione del primo pagamento attraverso il medesimo *device*.

A supporto di queste considerazioni è opportuno rilevare come da un punto di vista paneuropeo si sia già sviluppato un forte spirito di collaborazione tra l'EPC (che detta tra l'altro gli standard dello sviluppo di servizi di pagamento in mobilità nella SEPA), ed il GSMA (che rappresenta gli interessi del settore delle telecomunicazione a livello globale); infatti nel mese di agosto di quest'anno è stato redatto congiuntamente dalle due istituzioni un documento⁵ che descrive i requisiti, le specifiche tecniche, i perimetri dell'*ownership* del cliente e le responsabilità nella gestione dei servizi di pagamento *contactless* in mobilità.

Nel rispetto della normativa sull'antiriciclaggio (in particolare il d.lgs. 231/2007 ed il regolamento CE 1781/2006) e dei regolamenti attuativi di prossima pubblicazione, sarà pertanto necessario identificare delle modalità operative in grado di garantire la sottoscrizione di questi tipi di servizi anche da remoto, così come auspicato sia dall'EPC che dal GSMA, mantenendo costante l'esecuzione di tali operazioni all'interno di un ambiente operativo che rispetti i requisiti basilari di sicurezza.

⁴ EPC, *White paper on mobile payments – 1st edition*, giugno 2010, pagg 40 e ss.

⁵ EPC-GSMA, *Mobile Contactless Payments Service Management Roles Requirements and Specifications*, agosto 2010

Nel documento posto in consultazione vengono dettate delle norme generali in tema di apertura e gestione di un conto di pagamento e non si rilevano considerazioni particolari in merito alla possibilità di utilizzare le generalità dei clienti già presenti nei sistemi informativi dei potenziali nuovi entranti al fine di permettere l'identificazione e/o l'apertura di conti di pagamento o di strumenti di pagamento ad essi collegati.

Questi aspetti però rappresentano una quota assai rilevante degli investimenti che i nuovi entranti dovrebbero sostenere per acquisire la nuova clientela interessata ad effettuare pagamenti in mobilità; per questo motivo, diventa essenziale comprendere gli indirizzi regolamentari che l'Autorità intenderà intraprendere in relazione alle suddette tematiche.

Sotto questo profilo appare necessario porre all'attenzione dell'Autorità come le banche e gli altri intermediari finanziari possano recuperare più facilmente tali investimenti offrendo, in aggiunta ai servizi di pagamento, anche servizi diversi (es. esercitando il credito, offrendo servizi di investimento etc.), caratterizzati da profili di marginalità assai più ampi: il maggior ventaglio di servizi offerti, unito ad una maggiore fedeltà della clientela, ha da sempre consentito di giustificare dal punto di vista economico la realizzazione di quegli investimenti ed il sostenimento dei costi di mantenimento della rete distributiva.

A differenza delle banche e degli altri intermediari finanziari, gli istituti di pagamento nuovi entranti non sarebbero in grado di sostenere costi di acquisizione della clientela così elevati poiché i servizi di pagamento da loro offerti saranno caratterizzati da una marginalità media assai più bassa: un'impostazione regolamentare che non fosse attenta a tali profili di economicità potrebbe non riuscire a creare le condizioni più opportune per l'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei pagamenti, vanificando perciò gli obiettivi del legislatore europeo e nazionale.

Al fine di esporre con maggiore chiarezza la posizione di ASSTEL nei confronti delle suddette tematiche, nel prosieguo del paragrafo saranno ripercorse le principali modalità operative di funzionamento nella gestione di un conto di pagamento acceso da un cliente, in relazione alla sua identificazione, alla connessa apertura del conto di pagamento ed alle possibilità di avvaloramento dello stesso.

4.3.1. Identificazione del cliente

ASSTEL ritiene che, mantenendo salde le previsioni del par.3 della sezione IV riguardo gli obblighi a carico del PSP in merito all'emissione degli strumenti di pagamento, l'obiettivo di un allargamento del mercato possa non essere raggiunto se non viene data ai nuovi entranti la possibilità di utilizzare i dati riguardanti le generalità della propria clientela al momento dell'apertura di un conto di pagamento o all'emissione di strumenti ad esso collegati.

Nel caso di specie, ASSTEL vuole portare all'evidenza dell'Autorità che i propri Associati raccolgono già al momento della sottoscrizione del contratto di telefonia i seguenti dati e documenti, in forza dell'art. 55 comma 7 del codice delle comunicazioni e della legge 155/2005:

- Nome e cognome,
- Luogo e data di nascita,
- Indirizzo,
- Documento di identità,
- Codice fiscale, ove applicabile⁶

Tali dati vengono già oggi fatti risalire in modo univoco al titolare della carta SIM, al numero MSISDN (ovvero il numero del telefono cellulare) ed al numero della carta SIM direttamente al momento dell'apertura del rapporto contrattuale con il cliente, realizzando tra l'altro le necessità regolamentari previste all'interno del documento di consultazione sull'attuazione del regolamento CE 1781/2006 (in particolare il Cap. I par. 2).

4.3.2. Apertura del conto di pagamento e degli strumenti ad esso associati

Ferme restando le disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2007 relative alle limitazioni d'utilizzo ed ai presidi di registrazione delle operazioni, ASSTEL ritiene che, una volta identificato il cliente ed effettuato il collegamento con l'MSISDN del cliente all'inizio del rapporto contrattuale, sia sempre possibile attivare da remoto su canali sicuri (es. tramite autenticazione sul sito internet

⁶ La disponibilità di tale documento è subordinata alla effettiva disponibilità del codice fiscale da parte del cliente.

dell'operatore previo invio di un nome utente ed una password al numero MSISDN associato al cliente identificato in precedenza) o tramite IVR o su canali fisici (di proprietà, affiliati o di terzi su rete diffusiva) in presenza del cliente, non solo i conti di pagamento ma anche gli strumenti di pagamento ad esso collegati, utilizzando i dati identificativi già presenti nei sistemi informativi dei propri Associati, nel pieno rispetto delle previsioni richiamate nella sezione IV par.3 del documento di consultazione.

4.3.3. Avvaloramento del conto di pagamento

Nel pieno rispetto del principio di separatezza dei fondi spendibili nell'ambito dei servizi offerti dagli Associati rispetto a quelli presenti nel conto di pagamento, che invece risultano caratterizzati da una possibilità di spesa più generale⁷, ASSTEL ritiene che possano sussistere due categorie di avvaloramento del conto di pagamento, secondo quanto qui di seguito rappresentato.

La prima categoria di avvaloramento prevede la possibilità per il cliente di recarsi presso gli esercizi e/o i soggetti che attualmente consentono di effettuare una ricarica di credito telefonico ed avvalorare il conto di pagamento. Nella fattispecie, l'avvaloramento del conto di pagamento può avvenire attraverso:

- una ricarica dedicata, nella quale è già predeterminata la somma destinata al credito telefonico e quella destinata all'avvaloramento del conto di pagamento, espressa in percentuale e/o in valore assoluto;
- una ricarica dedicata nella quale è già determinato il valore dell'ammontare da accreditare sul conto di pagamento;
- una ricarica effettuata da terminale come ad esempio la rete diffusiva (tabaccai, ricevitorie), la rete di dealer dell'operatore, la rete di ATM o i servizi di home banking in cui il cliente decide al momento della ricarica stessa quanto destinare al credito telefonico e quanto al conto di pagamento;

⁷ In virtù del principio di separatezza viene esclusa dagli Associati la fattispecie di un avvaloramento del conto di pagamento attraverso l'utilizzo del credito telefonico; allo stesso modo, viene viceversa sostenuta la possibilità di acquistare credito telefonico utilizzando i fondi presenti nel conto di pagamento, che hanno possibilità di spesa più generali.

- una ricarica effettuata dal sito internet dell'operatore con addebito sugli strumenti di pagamento a disposizione del cliente (carte di credito, di debito, prepagate)

Previa verifica e valutazione dei rischi di credito connessi a tale operazione, la seconda modalità prevede, sulla scorta dell'art. 114-*octies* del TUB come così modificato dal decreto di recepimento, la possibilità di addebitare l'avvaloramento del conto di pagamento sul documento di fatturazione del cliente (bolletta), esprimendo la propria autorizzazione attraverso il proprio dispositivo cellulare e/o attraverso l'area riservata del sito internet dell'operatore.

4.4. Accesso alla CAI

Nel documento di consultazione appare evidente come i criteri d'accesso, di consultazione e di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria non siano rappresentati dalla detenzione di una licenza finanziaria di Istituto di Pagamento, ma vengano solamente limitati per quei soggetti che decidono di emettere strumenti di pagamento a spendibilità limitata.

Tale scelta sembra essere giustificata dal fatto che i soggetti che emettono o accettano il pagamento effettuato con tali strumenti siano meno soggetti a rischi di credito.

Si intende far notare all'Autorità che nel caso in cui un operatore telefonico, divenuto istituto di pagamento, decidesse di emettere uno strumento a spendibilità limitata (ad. es. per i trasporti o il cinema..) non riuscirebbe a verificare anzitempo l'affidabilità ed il livello di rischiosità del proprio cliente, il che genererebbe una preclusione o comunque una limitazione, di fatto, all'emissione di questi strumenti.

Se agli istituti di pagamento nuovi entranti fosse precluso l'accesso alla CAI, questi ultimi non avrebbero strumenti di alcun genere per gestire il rischio di credito sotteso all'apertura di posizioni creditizie nei confronti dei propri clienti.

Per questi motivi ASSTEL, al fine di promuovere la cultura della gestione del rischio di credito tra i propri Associati, propone di inserire nel novero dei soggetti che hanno diritto ad accedere alla CAI e ad ottemperare ai relativi obblighi di segnalazione anche gli istituti di pagamento nuovi entranti,

in qualità di soggetti vigilati, al pari di quanto previsto per gli istituti di moneta elettronica e di altri soggetti vigilati che offrono servizi di pagamento alla clientela.
